



Antiriciclaggio

Soluzioni, interpretazioni ed approfondimenti di quesiti in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti.

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

Quesito n.5
del 07/05/2013

**Quesito
n.5**

Un commercialista chiede di conoscere quali sono gli adempimenti e le modalità per effettuare l'adeguata verifica nella ipotesi di un incarico professionale ricevuto da un altro professionista e relativo a un cliente di questo



Per affrontare il caso proposto, si deve dare per confermato quanto segue:

-  che si tratti di un incarico rientrante nell'ambito della disciplina dell'antiriciclaggio (prestazione diversa tra quelle espressamente escluse e di importo indeterminato o, comunque, di importo pari o superiore a 15.000 euro),
-  che il cliente non abbia affidato l'incarico congiuntamente ai due professionisti ma l'abbia affidato ad un professionista (in seguito anche chiamato "primo professionista") il quale ha solo chiesto la collaborazione del secondo (in seguito chiamato anche "secondo professionista"); in pratica, il cliente originario paga solo il primo professionista il quale paga il secondo professionista,
-  che il primo professionista abbia comunque provveduto all'adeguata verifica del suo cliente.

La prima circostanza conferma l'inserimento della prestazione nella disciplina dell'antiriciclaggio anche per il commercialista incaricato, mentre la terza delle predette circostanze delimita gli adempimenti a carico dei due professionisti.

Obblighi a carico dei professionisti

Fondamentalmente gli obblighi posti, dal D.Lgs. n. 231/2007, a carico dei professionisti consistono essenzialmente nei seguenti:

-  adeguata verifica (e conseguente registrazione e conservazione documenti),
-  controllo costante,
-  comunicazioni delle violazioni alla disciplina sull'uso del contante,
-  segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'obbligo dell'adeguata verifica deve essere adempiuto secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007:

Art. 18– D.Lgs. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le modalità del concreto svolgimento di tali attività, invece, indicate nel successivo art. 19:

Art. 19 – D.Lgs. 231/2007

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Se, queste, dunque sono le norme ordinariamente applicabili, occorre, allora esaminare come tali norme si applicano in presenza di un incarico ricevuto da altro professionista in quanto il commercialista incaricato, come normalmente può avvenire in simili situazioni, potrebbe non avere alcun contatto con il cliente "finale", per lui assumendo la natura di cliente il professionista che lo ha incaricato.

Incarico collaborativo

Normalmente, nei casi nei casi di incarichi di collaborazione affidati da un primo professionista ad un secondo professionista, è solo il primo che effettua l'adeguata verifica al suo cliente, mentre il secondo è tenuto ad effettuare l'adeguata verifica del primo professionista (considerato suo "cliente") e del cliente del primo.

Questo, infatti, è il parere n. 18 – mai smentito o rettificato- espresso dall'ex UIC fin dal 21 giugno 2006 con un Provvedimento relativo agli adempimenti dei professionisti; in particolare, anche se relativo alla precedente disciplina che prevedeva l'identificazione e non l'adeguata verifica, è da ritenersi pienamente efficace in virtù del disposto del comma 1 dell'art. 66 del D.Lgs. 231/2007 (*"Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto"*)



**Antiriciclaggio per i Professionisti: nuovi chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi
Ufficio Italiano Cambi, chiarimenti 21.06.2006
Punto 18 – Incarichi ricevuti da altro professionista**

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A.

Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

Al riguardo, va rilevato che, mentre per l'adeguata verifica che il secondo professionista deve fare del suo cliente, cioè il primo professionista, si devono seguire le regole generali indicate nel citato art. 19, per quanto riguarda, invece, l'adeguata verifica che il secondo professionista deve fare dell'effettivo cliente, è possibile avvalersi della norma che consente il ricorso a terzi.

In simili casi, infatti, poiché il secondo professionista potrebbe non conoscere mai il cliente originario (si pensi all'ipotesi in cui un primo professionista non voglia far conoscere il suo cliente al secondo professionista), l'adeguata verifica che questo deve fare dell'originario cliente viene fatta attraverso il ricorso all'art. 30, comma 1. lett. d), del D.Lgs. n. 217/2007 che consente al secondo professionista l'esecuzione dell'adeguata verifica mediante idonea attestazione fornita dal primo professionista al quale il cliente abbia affidato l'incarico professionale:

Art. 30 – D.Lgs. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

...

d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

Idonea attestazione

Il citato art. 30 prevede, dunque, che l'adeguata verifica dell'originario cliente possa essere effettuata mediante consegna, dal primo professionista al secondo, di un'attestazione idonea a confermare:

-  l'identità del soggetto che deve essere identificato (l'originario cliente),
-  l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

Al riguardo, il documento del CNDCEC denominato "Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento luglio 2011), oltre a ricordare che la trasmissione dei dati fra il primo e il secondo professionista può avvenire, per assicurarne la provenienza, anche tramite posta certificata, riporta un facsimile dell'attestazione che il primo professionista deve rilasciare al secondo:

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Linee guida per l'adeguata verifica della clientela
Allego Mod. C2 – Dichiarazione del Professionista ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.
231/2007

IL SOTTOSCRITTO
PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007
ATTESTA
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
NAZIONALITÀ
HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER
ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL'ART. 18, CO. 1, LETT. A)
B) E C) DEL D.LGS. 231/2007.
A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

....., Lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

Come pare evidente, , tale dichiarazione, riportando solo i dati della persona fisica che ha affidato l'incarico al primo professionista, potrebbe di fatto non contenere alcuna indicazione dei dati relativi al cliente originario, ad esempio una società, e potrebbe, sotto questo aspetto, risultare

incompleta e comunque inidonea a suffragare la regolarità dell'adeguata verifica fatta attraverso il primo professionista.

Al riguardo, è possibile giungere a due diverse conclusioni:

-  la prima: secondo cui il modello va opportunamente integrato quando il cliente societario è soggetto diverso da persona fisica,
-  la seconda: che il modello può risultare comunque idoneo allo scopo anche senza alcuna integrazione.

Di tali conclusioni, la seconda sembra comunque accettabile in quanto fondata sul fatto che al modello stesso risulta allegata la "documentazione relativa"; in altri termini, quantunque il modello fosse ritenuto incompleto, in ogni caso la documentazione allegata, in quanto richiamata, ne forma parte integrante il che consente di superare l'eventuale incompletezza.

Pertanto, l'allegazione dei documenti rappresenta un preciso obbligo del primo professionista, così come prevede l'art. 34 del decreto:

Art. 34 – D.Lgs. 231/2007

I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è stato presentato le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è stato presentato.

3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.

Per completezza, va rilevato che eventuali "opacità" nell'attività di adeguata verifica da parte di terzi formeranno oggetto di controlli incrociati da parte della Guardia di finanza come indicato nella maxi circolare sui controlli in materia di antiriciclaggio:

Guardia di finanza – circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 Volume IV, allegato 6 Parte II, punto 2, lett. e)

In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti "terzi" verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all'intera "filiera" dei soggetti obbligati.

La documentazione allegata

Quale deve essere, dunque, la documentazione da allegare all'idonea attestazione rilasciata dal primo al secondo professionista affinché la stessa possa essere considerata del tutto regolare?

In assenza di indicazioni, si può solo ritenere che tale documentazione debba essere quella che, ordinariamente, il professionista obbligato richiede al cliente (copia di un valido documento di

identità, indicazione dei titolari effettivi, natura e scopo della prestazione, ecc.).

Peraltro, poiché l'obbligo di adeguata verifica è commisurato al rischio associato al cliente (art. 20 del decreto), pare di tutta evidenza che la documentazione allegata all'attestazione debba comprendere anche la valutazione del rischio effettuata dal primo professionista.

La presenza di tale valutazione nella documentazione allegata non pare possa esimere, però, il secondo professionista dal procedere ad una propria autonoma valutazione del rischio del cliente finale, soprattutto se dispone di dati diversi rispetto a quelli in possesso del primo professionista.

In ogni caso, il secondo professionista deve procedere all'adeguata verifica del primo professionista che, di fatto, è il suo cliente effettivo.

Registrazione dei dati

A questo punto si pone la questione di individuare quali siano i dati che il secondo professionista deve registrare nell'archivio unico informatico (art. 37 del decreto) o sull'apposito registro della clientela ai fini antiriciclaggio (art. 38 del decreto).

Al riguardo, dovrebbe essere evidente che il secondo professionista deve innanzitutto annotare i dati del suo cliente (primo professionista) e deve, altresì, annotare i dati dell'originario cliente a favore del quale di fatto presta la propria attività professionale, ancorché il corrispettivo di tale attività professionale non provenga direttamente dal cliente finale ma dal suo collega.

Conclusioni

Nell'ipotesi di conferimento di incarico da parte di un primo professionista ad un secondo professionista per una prestazione rilevante ai fini dell'antiriciclaggio, il secondo professionista deve:

- considerare suoi clienti sia il primo professionista che l'originario cliente di questi,
- effettuare l'adeguata verifica dell'originario cliente mediante ricorso alla procedura di terzi; in pratica, l'adeguata verifica è effettuata direttamente dal primo professionista che rilascia al secondo un'idonea attestazione alla quale deve essere allegata la documentazione utilizzata per l'adeguata verifica compresa la valutazione del rischio,
- integrare eventualmente la valutazione del rischio dell'originario cliente effettuata dal primo professionista,
- procedere comunque all'adeguata verifica del primo professionista (suo effettivo cliente),
- annotare nell'archivio unico informativo o nel registro della clientela ai fini dell'antiriciclaggio i dati relativi al primo professionista e al cliente originario.

7 Maggio 2013

Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis